Assicurazione multirischio cyber per le aziende

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: *ITAS* Mutua
Prodotto: "*ITAS Cyber Protection*"
Data di realizzazione: gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it ; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Valori ultimo bilancio d'esercizio 31 dicembre 2017 (in milioni di euro)	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Patrimonio netto	Requisito Patrimoniale di Solvibilità	Requisito Patrimoniale Minimo	Fondi Propri Ammissibili per SCR	Fondi Propri Ammissibili per MCR	**Solvency ratio**
	138	204	345	387	162	566	530	**146%**

Link sulla condizione finanziaria della Società (SFCR): https://www.gruppoitas.it/bilanci

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia postuma	In caso di cessazione della presente assicurazione, per qualsiasi motivo, ad eccezione che per mancato pagamento del premio, il Contraente avrà il diritto, previo il pagamento di un premio aggiuntivo, di ottenere una copertura per un Periodo di Garanzia Postuma con riguardo al periodo di tempo pattuito con la Impresa, in relazione a Richieste di Risarcimento sollevate nei confronti dell'Assicurato - e comunicate per iscritto alla Impresa - nel corso del Periodo di Garanzia Postuma, per la prima volta successivamente alla Data di Retroattività e prima della scadenza del Periodo di Polizza. Il sottolimite per il Periodo di Garanzia Postuma costituisce parte integrante del - e non andrà a sommarsi al - Massimale Aggregato indicato nella Scheda di Polizza e l'esercizio del diritto al Periodo di Garanzia Postuma in nessun caso potrà aumentare il detto Massimale Aggregato.

Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste altresì le seguenti ulteriori esclusioni:

- in caso di qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia intenzionale Violazione della Sicurezza Informatica, qualsiasi Minaccia di Estorsione, intenzionale violazione di una Politica Privacy o della Legge sulla Privacy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un Assicurato, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento di tale attività o condotta, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da parte dei membri del Gruppo di Controllo saranno imputate all'Assicurato;
- pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella ca-

pacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione;
- pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati;
- direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;
- direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
- direttamente o indirettamente, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo: (i) che assicuri o garantisca un determinato risultato; (ii) mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato; (iii) mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento; (iv) che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si sia obbligati; fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un accordo di cui sopra.
- danni che sorgono, o si supponga siano sorti, da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce tali servizi all'Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- rimarrà esclusa dalla presente copertura qualsiasi altra Richiesta di Risarcimento o Perdita, a meno che il Contraente, prima di ogni consolidazione, cessione, fusione o acquisizione, non abbia inviato apposita comunicazione per iscritto alla Impresa ed abbia effettuato il pagamento dell'eventuale premio addizionale richiesto dalla Impresa per l'estensione di copertura;
- l'attività di adempimento alla Legge sulla Notifica delle Violazioni non potrà essere considerata come un'ammissione di responsabilità ai sensi della presente clausola;
- le spese effettuate dall'Assicurato per l'assistenza e la cooperazione con la Impresa non costituiscono Spese ai sensi della presente Polizza.
- la copertura per un Pagamento dell'Estorsione non opera in relazione a qualsiasi Minaccia di Estorsione il cui autore sia comunque a conoscenza della presente copertura.

Garanzia postuma	In ogni caso, nel Periodo di Garanzia Postuma, sono esclusi dalla copertura della presente Polizza i servizi di cui alla Sezione I.B. Il premio addizionale per il Periodo di Garanzia Postuma - a pena di invalidità ed inoperatività dell'estensione - dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del termine del Periodo di Polizza indicato in Scheda di Polizza. Nel caso in cui il pagamento del suddetto premio aggiuntivo dovesse pervenire dopo lo scadere del suddetto termine di 30 (trenta) giorni, il Contraente perderà ogni diritto di beneficiare del periodo di estensione, ed il relativo pagamento sarà restituito dalla Impresa. Il Contraente ha la facoltà di richiedere la copertura per un Periodo di Garanzia Postuma solo qualora sia in regola con il pagamento del premio di Polizza ovvero qualora la disdetta del contratto, da parte della Impresa, non sia dovuto al mancato pagamento del premio o inadempimento dell'Assicurato al pagamento delle somme in eccesso agli applicabili limiti di indennizzo o degli ammontari sino alla Franchigia. La presente estensione e i diritti in essa contenuti non si applicheranno nel momento in cui l'Assicurato (o gli eredi o rappresentanti) stipuli durante il Periodo di Garanzia Postuma altra assicurazione a copertura degli stessi rischi.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste altresì le seguenti ulteriori limitazioni di copertura:
- la Impresa avrà il diritto di decidere discrezionalmente di assumere, nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente Polizza la difesa di ogni Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato per Danni che siano risarcibili ai sensi della presente Polizza, anche nel caso in cui una o più asserzioni della Richiesta di Risarcimento siano infondate, false o fraudolente. In relazione a tale difesa eventualmente assunta dalla Impresa, l'avvocato difensore dovrà essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Impresa ma, in mancanza di tale accordo, prevarrà la decisione dalla Impresa.
- in relazione ad ogni Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato per Danni che siano risarcibili nel rispetto dei termini della presente Polizza, la Impresa si farà carico delle Spese sostenute con il suo previo consenso scritto. Il Massimale Aggregato disponibile per il risarcimento dei Danni o di Multe, sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle Spese. I Danni, le Multe e le Spese saranno indennizzabili se eccedenti rispetto alla Franchigia che resta a carico dell'Assicurato.
- se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi stragiudiziali proposti dalla Impresa e accettabili per il richiedente e/o danneggiato, e decide di contestare la Richiesta di Risarcimento, l'obbligazione contrattuale della Impresa per i Danni e le Spese non potrà eccedere:
  - 1. l'importo per cui la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto essere definita transattivamente, al netto della Franchigia residua, e sommato alle Spese correlate alle Richieste di Risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto; oltre al
  - 2. cinquanta percento (50%) di eventuali Spese sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo stragiudiziale, sommato al cinquanta percento (50%) di ogni summenzionato Danno al di sopra dell'importo al quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto essere definita transattivamente. Il restante cinquanta percento (50%) di tali Spese e Danni resta a carico dell'Assicurato a proprio rischio e senza copertura;

- la Impresa accettano che l'Assicurato possa definire transattivamente ogni Richiesta di Risarcimento laddove i Danni e le Spese non superino la Franchigia, purché l'intera Richiesta di Risarcimento sia transatta e l'Assicurato venga completamente liberato per conto di tutti gli Assicurati da parte di tutti i richiedenti.
- su richiesta della Impresa, l'Assicurato dovrà partecipare agli incontri di mediazione, alle udienze arbitrali o giudiziali, e deposizioni in connessione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- se nel corso di durata del Periodo di Polizza, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici percento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Polizza, tale acquisita società non sarà considerata quale Società Controllata ai sensi della presente copertura, e nessun Assicurato potrà essere coperto dalla presente Polizza in relazione a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da qualsiasi atto, omissione, incidente od evento commesso prima o successivamente a tale acquisizione:
  - Da o per conto di tale società acquisita o da qualsivoglia dipendente o collaboratore della medesima;
  - Coinvolgente o relativo a beni, passività, procedure, attività pubblicitarie o di media della società acquisita o relativo a dati, informazioni, computer, reti, sistemi di sicurezza della – o sotto la relativa responsabilità – società acquisita o di un partner commerciale della medesima o di qualsiasi parte terza per conto della società acquisita; o
  - da qualsiasi persona o soggetto giuridico che possegga, gestisca o trasferisca informazioni o gestisca i Sistemi Informatici per conto della società acquisita;
- se nel corso di durata del Periodo di Polizza, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici percento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Polizza, allora, soggetta al Periodo di Polizza e a tutti i termini e condizioni di Polizza, sarà garantita copertura ai sensi di Polizza per un periodo massimo di sessanta (60) giorni, ma solo ed esclusivamente per le Richieste di Risarcimento che dovessero sorgere per atti, omissioni, incidenti od eventi commessi successivamente a tale acquisizione.
- qualora nel corso del Periodo di Polizza il Contraente si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico, la presente Polizza rimarrà valida ed efficace, ma solo esclusivamente in relazione alla copertura riguardo le Violazioni della Sicurezza o altri atti od incidenti che siano avvenuti antecedentemente alla data della detta consolidazione, cessione, fusione o acquisizione.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Obblighi per la gestione di una violazione della privacy	Per qualsiasi obbligo legale dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione a causa di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto nella Sezione I.A.1. e I.A.2., tale evento (o il ragionevole sospetto dello stesso) deve essere comunicato per iscritto alla Impresa non appena possibile, durante il Periodo di Polizza e successivamente alla scoperta dello stesso.
Obblighi in caso di minaccia di estorsione	**Dovere di Riservatezza dell'Assicurato: l**'Assicurato dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della presente assicurazione per Perdite da Cyber-Estorsione coperte dalla Polizza sia mantenuta strettamente confidenziale. **Obbligo dell'Assicurato di dimostrare la costrizione:** quale condizione per ottenere l'indennizzo di Perdite da Cyber-Estorsione, l'Assicurato deve essere in grado di dimostrare che il Pagamento dell'Estorsione è stato effettuato sotto minaccia. **Avviso alla Polizia:** l'Assicurato autorizza la Impresa o i loro rappresentanti a segnalare qualsiasi Minaccia di Estorsione alla Polizia o ad altre autorità pubbliche competenti. L'Assicurato a tal fine si impegna a sottoscrivere qualsiasi delega o procura e a compiere qualsiasi ulteriore formalità ragionevolmente richiesta dalla Impresa a tal fine, e a prestare ogni possibile collaborazione alle indagini relative ad una Minaccia di Estorsione. L'Assicurato deve darne comunicazione alla Impresa per telefono subito dopo aver ricevuto una qualunque Minaccia di Estorsione e in seguito dovrà fornire una comunicazione scritta per fax, email, lettera raccomandata a/r o corriere entro i cinque (5) giorni successivi alla Minaccia di Estorsione
Obbligo dell'Assicurato di indagare sulla Minaccia di Estorsione ed evitare o limitare il Pagamento dell'Estorsione	Prima di liquidare un qualunque Pagamento dell'Estorsione, l'Assicurato dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per verificare che la Minaccia di Estorsione non costituisca un falso allarme, ovvero, comunque non sia attendibile. L'Assicurato dovrà assumere tutte le misure ragionevoli e pratiche al fine di evitare o limitare la liquidazione di un Pagamento dell'Estorsione.
Obblighi in caso di richiesta di risarcimento	L'Assicurato dovrà inviare, non appena possibile, alla Impresa comunicazione scritta di tale Richiesta di Risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata a/r unitamente ad ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto. In nessun caso tale comunicazione alla Impresa potrà pervenire successivamente al termine del Periodo di Polizza o del termine del Periodo di Garanzia Postuma; oppure oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla data di scadenza del Periodo di Polizza in caso di Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta (30) giorni del Periodo di Polizza. Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento, potrà essere fornita comunicazione scritta alla Impresa a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata, che dovrà indicare:

	1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento; 2. l'indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza; e 3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della Violazione della Sicurezza.
Obblighi in caso di perdite da mancata protezione dei dati	L'Assicurato deve: 1. inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o corriere dalla Impresa subito dopo la scoperta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o impossibilità di accesso al Patrimonio informatico così come previsto dalla presente Polizza; a condizione che tutte le Perdite da Mancata Protezione dei Dati coperte in Polizza siano scoperte e segnalate alla Impresa non oltre 6 (sei) mesi dopo il termine del Periodo di Polizza; 2. redigere e sottoscrivere una dichiarazione scritta, dettagliata e completa delle prove delle perdite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni (fatta salva una diversa autorizzazione scritta della Impresa), successivamente alla conoscenza della Perdita da Mancata Protezione dei Dati. La prova della perdita dovrà altresì includere qualsiasi documento e materiale (anche media o tecnologico) che ragionevolmente sia connesso al - o costituisca prova per il - calcolo della pretesa indennitaria per tale Perdita da Mancata Protezione dei Dati; 3. predisporre – ad eventuale richiesta della Impresa – una stima giurata.
Obblighi in caso di danni relativi all'interruzione della propria attività	L'Assicurato deve inoltrare immediatamente alla Impresa, a mezzo fax, lettera raccomandata a/r o corriere, attraverso l'Intermediario, la comunicazione scritta dell'interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici cosi come previsto dalla presente Polizza. Tale comunicazione deve essere fornita durante il Periodo di Polizza non appena possibile e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scoperta della circostanza o dell'evento e/o incidente che ha causato la Perdita da Interruzione dell'Attività. Tutte le Perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione, a pena di decadenza, devono essere segnalate, complete delle relative prove, alla Impresa entro e non oltre sei mesi dal termine del Periodo di Polizza.
Obblighi in caso di recupero dei beni	Se l'Assicurato o la Impresa recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o il Patrimonio Informatico dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte. Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri fondi, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Impresa per tale recupero, poi per il rimborso alla Impresa dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Impresa ed infine per il pagamento della Franchigia sostenuta dall'Assicurato. Se il bene recuperato non è una somma di denaro o fondi, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Impresa, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Impresa e trasferire tutti i diritti sul bene a favore dalla Impresa.
Obblighi di assistenza e cooperazione	L'Assicurato dovrà prestare la massima collaborazione nel corso di investigazioni ed ispezioni, anche per quelle relative alla corretta applicazione ed esecuzione del presente contratto. L'Assicurato dovrà sottoscrivere o far sottoscrivere ogni documento inerente il procedimento e prestare assistenza alla Impresa. L'Assicurato concorda di non porre in essere qualsivoglia iniziativa che possa, in qualunque modo, incrementare l'esposizione della Impresa ai sensi di Polizza. Su apposita richiesta della Impresa, l'Assicurato presterà assistenza nel corso delle transazioni, nella gestione del contenzioso e nell'eseguire qualsiasi provvedimento ed azione legale nei confronti di qualsiasi persona giuridica o fisica che possa essere responsabile per atti, errori od omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali è prestata la presente copertura assicurativa. L'Assicurato presenzierà a ciascuna udienza arbitrale o giudiziale, o deposizione, e si adoprerà per consentire l'escussione di testimoni. L'Assicurato non potrà ammettere alcuna responsabilità, effettuare qualsivoglia pagamento, assumere obbligazioni, effettuare spese, sottoscrivere transazioni, iniziare giudizi o disporre di qualsivoglia Richieste di Risarcimento senza il previo consenso scritto dalla Impresa.
Cosa fare in caso di sinistro?	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupa-

	no della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o Reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 C.C. e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell'Impresa. Non è previsto il rimborso del premio supplementare corrisposto per la Garanzia Postuma, qualora il Contraente dovesse recedere dal contratto anzitempo, e il premio s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Cessazione	La Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di: a) scioglimento della società o dell'associazione professionale; b) cessazione dell'Attività; c) ritiro dall'Attività o morte dell'Assicurato; d) fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale; e) messa in liquidazione anche volontaria della società; f) cessione di ramo di azienda a soggetti Terzi; g) sospensione, cancellazione o radiazione dal relativo Ordine Professionale; h) perdita o revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione; i) insolvenza, fallimento o ammissione a qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare dell'Assicurato o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento. In tutti i casi predetti l'Assicurazione resta efficace per i sinistri e/o le Richieste di Risarcimento e le circostanze che possono dare origine ad un sinistro dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad eventi avvenuti anteriormente alla data di cessazione e comunque fino alla scadenza del Periodo di Polizza.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle aziende per la copertura multirischio dei rischi cyber.

Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 18% (al 31.12.2017).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461

	891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato:** Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: https://ec.europa.eu/info/fin-net.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto viene applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.